

STATUTO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1.

È costituita con sede in Varenna (LC), Via IV Novembre n. 15 l'associazione denominata "Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta", in acronimo "CROS", più avanti chiamata per brevità Associazione, nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione potrà variare la propria sede legale con delibera del Consiglio Direttivo senza dover modificare il presente statuto, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Il logo dell'Associazione rappresenta una rondine montana in volo e ne è il segno distintivo. I soci potranno utilizzare il nome e il logo dell'Associazione esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Il "Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta", in acronimo "CROS" è un'Associazione scientifica apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente e senza alcuna finalità di lucro che, rifiutando ogni tipo di violenza, persegue il fine della tutela e della valorizzazione della fauna e dell'ambiente.

Finalità e attività

Art. 3.

L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la ricerca scientifica, in particolar modo nell'ambito ornitologico e la sua divulgazione;
- b) promuovere e/o sostenere iniziative volte alla tutela del patrimonio naturale e della fauna, con particolare riferimento al settore ornitologico, anche in compartecipazione con Enti, privati e altre Associazioni;
- c) partecipare alle procedure per la formazione dei piani di gestione del territorio e, in particolare, di quelli delle aree protette;
- d) promuovere l'educazione ambientale anche in collaborazione con Enti pubblici, privati e altre Associazioni;
- e) diffondere la "citizen science" promuovendo l'utilizzo, da parte dei soci e dei terzi, delle banche dati naturalistiche quali strumenti essenziali per la conoscenza, lo studio e la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 4.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) realizza ricerche scientifiche, in particolare in ambito naturalistico e ornitologico, finalizzate alla conoscenza e alla tutela della biodiversità e partecipa alla ricerca scientifica, realizzata nello stesso ambito e promossa da Enti, privati e altre Associazioni di cui condivide le finalità;
- b) svolge attività nel campo della conservazione, dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e della pianificazione territoriale e partecipa ad iniziative di tutela dell'ambiente promosse da Enti, privati e altre Associazioni;
- c) mette a disposizione a Enti, privati e altre Associazioni le conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche di cui dispone, qualora siano in linea con le finalità dell'Associazione;
- d) formula proposte in merito alla predisposizione dei piani e/o regolamenti di gestione del territorio;
- e) svolge attività di comunicazione dei risultati di ricerche scientifiche e di azioni di tutela dell'ambiente o formula proposte a Enti, privati e altre Associazioni volte a coinvolgere cittadini e Istituzioni nei confronti di tematiche di carattere ambientale e faunistico, per affermarne l'importanza;
- f) svolge attività di educazione ambientale e di sensibilizzazione finalizzata alla conoscenza dell'ambiente al fine della sua conoscenza e dell'importanza della sua tutela, anche in collaborazione con Enti, privati e altre Associazioni.



Soci

Art. 5.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono altresì divenire soci i minorenni qualora il genitore esprima esplicito consenso e si assuma le responsabilità per la partecipazione del minore all'attività sociale; il voto del minore è esercitato dal genitore o da chi ne ha la patria potestà. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 7.

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 10 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

I soci potranno utilizzare logo e nome dell'Associazione esclusivamente se autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'uso inappropriato del nome e del logo, contrario all'immagine dell'Associazione e alle sue finalità statutarie o non autorizzato, potrà essere causa di esclusione del socio.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 20 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 9.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 10.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea ordinaria viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea ordinaria il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica inviato a tutti i soci (anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea) almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

È consentita per l'associato l'espressione del voto in via telematica, purché sia possibile verificarne l'identità.

Art. 11.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 12.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 13.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
- d) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- g) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 8;
- h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 14.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo**Art. 15.**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 16.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta tramite messaggio di posta elettronica almeno due giorni prima della riunione, fatte salve comprovate motivazioni di urgenza per le quali la convocazione potrà essere effettuata nello stesso giorno della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, con le medesime modalità previste dall'art. 10 per l'Assemblea.

Art. 17.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- b) elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- c) nomina il tesoriere e il segretario;
- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f) presenta all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- h) conferisce procure generali e speciali;
- i) propone all'Assemblea gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- j) delibera l'eventuale utilizzo del logo e del nome da parte dei soci
- k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- l) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- m) delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8.

Art. 18.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente**Art. 19.**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente, previa delibera del consiglio direttivo per il conferimento dell'incarico di presidente pro-tempore.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere**Art. 20.**

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, eseguendo i compiti inerenti le operazioni affidategli dagli organi statutari.

Il Segretario**Art. 21.**

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**Art. 22.**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 23.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi di privati, di enti, o di istituzioni pubbliche;
- c) erogazioni liberali;
- d) entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi;

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 24.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 25.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 26.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 27. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Varenna, 14 aprile 2021

Lionello Bazzi
Brembilla Roberto
Pirotta Giuliana

